

CONTRIBUITO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, collegio per le controversie societario e finanziarie, composto dai sigg. Magistrati

- Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente
- Dott. Francesco Venier Giudice relatore
- Dott. Andrea Zullani Giudice

riunito nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3795/04 del R.A.C.C. in data 30 luglio 2004, iniziata con atto di citazione notificato in data 27 e 28 luglio 2004 (Cron. n° 12348 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

da

_____ con i procuratori avvocati Augusto Truzzi del Foro di Trieste e Giovanni Franchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati in Udine presso lo studio dell'avvocato Severino Lodolo, per procure speciali in calce all'atto di citazione.

attori

contro

"Banca _____", in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato _____

e contro

SENTENZA 16.2.2007

N° 3795/04 R.A.C.C.

Pag. 1

Sent. N° 364/07
del 16.2.2007
dep. il 21 MAR. 2007
Cronol. N° 3341/07
Repert. N° 688/07

21 MAR. 2007

ca. 3

Aut. _____



Oggetto:

Intermediazione
tecnica;

Uuuu

- OMISSIS -

loro assunzioni e per il conferimento al C.T.U. prof. Stefano Miani, dell'incarico di accertare quale fosse il grado di rischio dei titoli acquistati dagli attori, se si trattasse di titoli negoziati fuori dai mercati regolamentati e quale ne fosse il valore residuo.

Nel frattempo, era venuta meno la materia del contendere tra [redacted] e la Banca [redacted] p.a. e tra [redacted] e la Banca [redacted] ed un tanto veniva dichiarato con sentenza parziale pronunciata nella medesima udienza collegiale del 17 giugno 2005, che definiva il giudizio tra dette parti.

Nel prosieguo della causa anche [redacted] e [redacted] hanno definito stragiudizialmente la controversia con la Banca [redacted] p.a. e di ciò i procuratori delle parti hanno dato atto anche nell'odierna udienza collegiale del 16 febbraio 2007; i procuratori delle altre parti hanno invece discusso oralmente la controversia, richiamandosi alle conclusioni formulate in atti ed il Tribunale, attesa la particolare complessità della causa, si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 16 comma 5 del d.lv. 17.1.2002 n. 5.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra [redacted] e la Banca [redacted]

Un tanto è stato preannunciato dai procuratori di dette parti nelle memorie depositate dopo la conclusione della fase istruttoria della causa ed è stato ribadito nella odierna udienza.

Le parti non hanno formulato richieste in ordine alle spese, sicché deve

Uuno

IL CASO.it

presumersi che l'accordo tra esse intervenuto fuori dal giudizio abbia riguardato anche queste; alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue quindi la integrale compensazione delle spese di causa.

Analoga soluzione transattiva non è invece intervenuta tra [redacted] e la Banca [redacted], sicché le domande reciprocamente proposte da dette parti vanno esaminate nel merito.

Non più attuale, a seguito della definizione della posizione di quattro dei cinque originari attori, è la richiesta della banca convenuta di separare dalle altre la causa che riguarda l'unico attore la cui posizione è ancora controversa.

L'attore, nelle conclusioni da ultimo precisate, ha chiesto di essere rimesso in termini, qualora il tribunale avesse accolto la eccezione della banca convenuta di decadenza dalla facoltà di replica alla comparsa di costituzione e risposta avversaria.

Tale eccezione, invero, non è stata riproposta dopo che si è chiarito che il termine per la replica assegnato dalla banca convenuta con la comparsa di risposta scadeva nella giornata di domenica e, per regola generale, doveva quindi intendersi prorogato al giorno successivo, in cui l'attore ha notificato la memoria di replica ex art. 6 d.l.v. n. 5 del 2003.

Nessuna decadenza si è quindi verificata e la domanda formulata dall'attore al punto 2 delle sue conclusioni ha perduto attualità.

Lo stesso attore ha invece riproposto la domanda di condanna della banca convenuta ex art. 92 c.p.c., fondata sulla asserita violazione da parte del procuratore di questa dell'obbligo di lealtà e probità processuale sancito dall'art. 88 del codice di rito.



La condotta illecita attribuita al procuratore della ██████████ Manzano sarebbe consistita nell'avere tenuto staccato il telefax il 10 e l'11 dicembre 2004, giorni in cui il procuratore attore avrebbe inutilmente tentato di notificargli la prima memoria di replica.

Il legale della banca convenuta ha giustificato da subito il mancato funzionamento del telefax affermando che l'apparecchio era rotto, e di ciò lo stesso attore ha dato atto nella memoria di replica ex art. 7 comma 2 d.lv. 5/2003, notificata il 4.2.2005.

Indipendentemente dalle cause del mancato funzionamento del fax, la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento: ai sensi dell'ultima parte dell'art. 92 comma 1 c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità può comportare solamente l'obbligo di rimborsare le spese che tale trasgressione ha causato all'altra parte o tali spese non sono state provate dall'attore.

Questi ha sostenuto che, nei due giorni in cui il fax del legale della banca convenuta non ha funzionato, il suo procuratore "ha effettuato almeno 10 tentativi di trasmissione via fax", ma questi, non essendo andati a buon fine, non hanno comportato per lui alcun addebito telefonico.

Lo stesso convenuto dà atto del fatto che la memoria di replica ex art. 6 d.lv. n. 5 del 2003 gli è stata quindi notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e ciò ha effettivamente comportato un esborso; poiché però nessuna delle parti ha prodotto la copia notificata della comparsa in questione, non è dato di sapere quale sia stato il costo della notifica e, comunque, le prove orali dedotte in merito dall'attore, che comprendono la giustificazione data dall'avv. ██████████ alla mancata ricezione dell'atto, sono insuscettibili di

fondare una affermazione di responsabilità del procuratore del convenuto (se effettivamente il suo apparecchio telefax era rotto, non si vede in che termini il legale sarebbe venuto meno al suo dovere di lealtà e probità).

Venendo alle questioni di merito, va rilevato che l'atto introduttivo della presente causa, ricalcando una prassi ormai invalsa nelle cause promosse nei confronti degli intermediari finanziari dagli investitori delusi dall'esito dei loro investimenti, si risolve in larga parte nella riproduzione delle norme del d.lv. 24.2.1998 n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito "T.U.F."), e di quello del relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con deliberazione L.7.1998 n. 11522 (di seguito "reg. Consob"), che si assumono tutte indifferentemente violate, senza che le pretese violazioni (o, almeno, larga parte di esse) vengano ancorate a concreti elementi di fatto, tali da consentire al convenuto di assolvere all'onere probatorio impostogli dall'art. 23 comma 6 del T.U.F.

Solo nella parte finale dell'atto vengono allegati le specifiche circostanze inerenti il rapporto contrattuale intercorso tra [redacted] e la Banca [redacted] [redacted] da cui possono desumersi i concreti addebiti mossi dall'attore all'istituto di credito convenuto.

Da quelle allegazioni si ricava che alcune delle contestazioni mosse in via generale a tutti gli intermediari finanziari convenuti non riguardano il rapporto intercorso tra [redacted] e la Banca [redacted].

[redacted] così è per la dedotta nullità del contratto di investimento per mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 23 comma 1 del T.U.F.: in effetti il contratto "quadro" con il quale l'attore ha affidato alla banca



convenuta il mandato per "la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari" è stato stipulato in forma scritta il 26.5.1994 (doc. 6 di parte convenuta) e forma scritta ha assunto anche l'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat per le quali è causa (doc. 18 di parte attrice).

La domanda di accertamento della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, genericamente proposta da tutti gli originari attori, non può pertanto trovare accoglimento per quanto concerne ~~il contratto~~.

La seconda domanda diretta a privare di effetti in radice i contratti di investimento in obbligazioni Parmalat che è stata proposta in atto di citazione è quella di annullamento dei contratti per errore o per dolo.

Secondo gli attori, la volontà negoziale degli investitori (e tra essi del Duri) sarebbe stata determinata dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del gruppo Parmalat, che dai bilanci risultava in sostanziale equilibrio economico, dalla apparenza di una gestione sociale corretta o quantomeno esente da condotte penalmente illecite, dalla apparente esistenza dei controlli interni alle società operati dai collegi sindacali e dei controlli esterni effettuati dalle società di revisione e dalla Consob, dalla pubblicizzata ricorrenza di un rating di discreto livello (BBB-), dalla convinzione che l'intermediario finanziario operasse nel rispetto della normativa a tutela dei consumatori ed in maniera diligente.

Dall'altro lato, essi sarebbero incorsi in un errore essenziale sull'oggetto stesso del contratto (avendo creduto affidabili quelli che invece erano titoli affidabili), ovvero sulla identità dell'oggetto della prestazione e su una qualità determinante della stessa (avendo acquistato prodotti finanziari privi

dei requisiti richiesti dalla legge anziché debitamente controllati) e, persino, sulla natura stessa del contratto (che non potrebbe qualificarsi come un normale contratto di investimento, in quanto i titoli sarebbero stati il prodotto di una operazione di truffa ed aggio e non sarebbero stati soggetti all'andamento del mercato).

Il dolo dell'intermediario non è stato provato ed è ben difficile ritenere che la Banca [redacted] fosse consapevole della reale situazione del gruppo Parmalat in un momento in cui gli operatori ed il mercato (come evidenziato anche dal C.T.U.) attribuivano fiducia alle obbligazioni emesse da quelle società.

Altra questione, e di ben più difficile valutazione, è se all'epoca dell'acquisto del [redacted], vi fossero segnali che avrebbero dovuto mettere in allarme gli operatori finanziari, sì da poter loro addebitare in termini di colpa la mancata previsione del successivo *default*: la mera negligenza o imperizia degli intermediari finanziari non equivale alla coscienza e volontà di trarre in inganno l'investitore che è elemento costitutivo del dolo allegato dall'attore.

Analoghe considerazioni valgono per l'errore sull'oggetto e sulla natura del contratto: sicuramente gli investitori che hanno acquistato obbligazioni Parmalat in epoca prossima al *default* hanno attribuito ai titoli qualità che essi non avevano, ma per essere causa di annullamento l'errore deve essere riconoscibile dalla altra parte del contratto, che non era la società emittente (i cui amministratori erano certamente coscienti - o avrebbero dovuto esserlo - della reale situazione finanziaria in cui della società e l'intero gruppo versavano), bensì l'intermediario finanziario, ed, ancora una volta,


la sua consapevolezza dell'errore in cui il cliente era incorso presupponeva una indimostrata conoscenza da parte sua della reale situazione dell'emittente.

Un diverso profilo di errore allegato dall'attore, con specifico riguardo all'acquisto da lui fatto, è quello che concerne l'oggetto del contratto in relazione al fatto che si trattava di obbligazioni che non erano emesse dalla Parmalat Finanziaria italiana, ma da società finanziarie estere, dotate di un capitale sociale irrisorio e prive di patrimonio.

In questo caso, l'errore sarebbe sicuramente determinato dall'intermediario finanziario, in quanto troverebbe origine nella imprecisa indicazione della società emittente sull'ordine di acquisto: la descrizione dei titoli è infatti "Parmalat 5,125 % scad. 9/2004" e da tale indicazione, secondo l'attore, non risulterebbe che si trattava in realtà di obbligazioni emesse dalla società olandese Parmalat Finance Corp. BV, alle quali non si applicavano le garanzie offerte dalla legge italiana.

Secondo la Banca ~~di Roma~~ le obbligazioni acquistate potevano essere esattamente identificate in base al codice ISIN (che, nel caso di specie, era XS 013557934), ma, a prescindere dalla comprensibilità di tale codice e dalla possibilità per un normale investitore di conoscerne il significato, quel codice non è riportato sull'ordine, ma solamente sulla conferma d'ordine inviata dalla banca al cliente dopo l'esecuzione dell'operazione (doc. 19 di parte convenuta).

Sicuramente le indicazioni contenute nell'ordine di acquisto non erano appropriate ed erano suscettibili di indurre in errore l'acquirente sulla natura dei titoli; di ciò l'intermediario finanziario era certamente in grado di



IL CASO.it


accorgersi, ma per poter essere causa di annullamento del contratto, a norma dell'art. 1428 c.c. l'errore deve essere anche essenziale, cioè deve avere determinato un consenso che altrimenti il contraente non avrebbe espresso.

I requisiti dell'errore (riconoscibilità ed essenzialità) devono essere provati da chi agisce per l'annullamento del contratto e, nel caso di specie, rimane un assunto indimostrato quello secondo cui, se [redacted] si fosse reso conto che acquistava obbligazioni emesse da una società olandese invece che dalla Parmalat italiana, non le avrebbe acquistate (tanto più se, come riferito dalla teste [redacted] ciò che aveva indotto l'attore ad acquistare quelle obbligazioni era essenzialmente il loro elevato rendimento).

La mancanza di chiarezza sulla nazionalità estera della società emittente e, di conseguenza, sul fatto che anche i titoli erano stati emessi su un mercato estero, rilva però sotto un diverso profilo.

Non vi è prova che [redacted] sia stato informato prima dell'acquisto di quella caratteristica delle obbligazioni che si apprestava ad acquistare e tale circostanza assume rilievo in relazione all'obbligo informativo che gravava sull'intermediario finanziario a norma degli artt. 21 comma 1 lett. b del T.U.F. e 28 comma 2 del reg. Consob (la cui violazione, pur allegata in termini generici nell'atto introduttivo, assume concretezza in relazione alla specifica doglianza della mancata conoscenza della natura estera dei titoli compravenduti).

In particolare, la norma da ultimo citata, nel testo sostituito dalla delibera Consob 1.3.2000 n. 12409, prevede che "gli intermediari autorizzati non



possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Il fatto che determinati titoli obbligazionari siano emessi da società italiane o straniere è una caratteristica importante, che permette all'investitore di apprezzare anche il grado di rischio che quei titoli presentano o, quanto meno, di assumere ulteriori informazioni sulla solidità dell'emittente.

Ciò vale in particolare per obbligazioni del tipo di quelle acquistate dal ~~pubblico~~ visto che, almeno in quel momento, egli poteva attribuire diversa affidabilità alla Parmalat italiana, il cui nome appariva sull'ordine di acquisto, rispetto alle finanziarie estere ad essa collegate, che si sono poi in effetti rivelate essere delle "scatole vuote".

Nessuno dei testi assunti su richiesta della banca convenuta ha riferito che l'attore è stato informato di quella essenziale caratteristica delle obbligazioni, sicché la banca (sulla quale gravava il relativo onere della prova a norma dell'art. 23 comma 6 del T.U.F.) è certamente venuta meno ai suoi obblighi di informazione.

Tale considerazione è assorbente rispetto alle altre violazioni addebitate dall'attore all'intermediario finanziario (la gran parte delle quali, in primo luogo quella della inadeguatezza dell'investimento, è stata esclusa dal C.T.U. nominato in corso di istruttoria).

La violazione degli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari, secondo l'orientamento da tempo accolto da questo Tribunale e

da ultimo avallato dalla S.C. (Cass. sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024), non determina la nullità del contratto, ma concreta un inadempimento dal quale deriva una mera obbligazione risarcitoria.


Il danno va liquidato nell'importo corrispondente alla perdita conseguente all'investimento, al netto del valore residuo dei titoli e di quanto lucrato dall'investitore a titolo di interessi (*compensatio lucri cum danno*).

La quantificazione del danno subito da [redacted] è stata demandata al C.T.U. prof. [redacted], le cui conclusioni sul punto non sono state contestate dalle parti (se non per il fatto che in futuro il valore di quelle obbligazioni pare destinato a variare, ma la quantificazione del danno va effettuata in relazione alla sua attualità e non ad ipotetici eventi futuri) e possono venire qui richiamate, in quanto logicamente e correttamente motivate.

L'importo addebitato sul conto corrente dell'attore in esito alla negoziazione da lui contestata ammontava a € 100.511,61 (doc. 19 di parte attrice); da quell'importo vanno detratte le somme incassate per le cedole scadute prima del *default* (€ 10.250,00) ed il valore residuo dei titoli (€ 30.947,39) e la banca convenuta va condannata a pagare la differenza, pari ad € 59.314,22, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Non ha invece fondamento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: esso non è risarcibile come danno morale, non essendo addebitabile a chi ha agito in nome e per conto dell'istituto di credito convenuto la commissione di alcun reato ed essendo tardiva la allegazione (contenuta solamente nella comparsa conclusionale) della lesione di un

IL CASO.it



presunto "diritto al risparmio" che troverebbe tutela costituzionale (in realtà, gli interessi individuali correlati al valore del risparmio, che trova effettivamente riconoscimento costituzionale, hanno solamente contenuto patrimoniale e trovano tutela risarcitoria diretta nelle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali).

La banca convenuta ha invece tempestivamente eccepito il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. "na nella fase precontrattuale che nello svolgimento del contratto".

L'eccezione è infondata: la omessa informazione da parte della banca sotto il profilo causale è assorbente ed incompatibile rispetto al presunto onere di diligenza che avrebbe dovuto indurre l'investitore ad informarsi e se fosse ravvisabile una colpa del [redacted] per non avere venduto le obbligazioni Parmalat quando si è profilato il rischio del *default*, ancora una volta sarebbe prevalente la colpa della banca, visto che la decisione di non disinvestire è stata presa di concerto con i funzionari della banca e senza che questi la sconsigliassero (come si desume dalle dichiarazioni della teste Spangaro ed, in particolare, da quelle del teste Basso).

All'accoglimento della domanda attorea segue la condanna della Banca [redacted] [redacted] alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 8.539,20, di cui € 432,00 per esborsi, € 2.206,40 per diritti, € 5.000,00 per onorari ed € 900,80, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, a norma dell'art. 14 della tariffa professionale in materia civile degli avvocati e procuratori, oltre all'I.V.A. ed al contributo alla C.N.P.A.

Poiché la C.T.U. ha riguardato sia la posizione di Duri Renzo che quella

IL CASO.it

degli attori per i quali da ultimo è venuta meno la materia del contendere, il relativo costo può venire posto in via definitiva per un terzo a carico della banca soccombente, mentre per i residui due terzi va diviso in misura paritaria tra gli altri due attori e la Banca Popolare Friuladria s.p.a.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

p. q. m.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando.

1) Dichiaro cessata la materia del contendere tra ~~.....~~ e ~~.....~~ e la "Banca ~~.....~~";

2) Compensa integralmente le spese di lite tra ~~.....~~ e ~~.....~~ e la Banca ~~..... Friuladria~~;

3) Condanna la Banca ~~.....~~ in persona del legale rappresentante, a pagare a ~~.....~~ la capital somma di € 59.314,22 (cinquantanovemilatrecentoquattordici/22), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

4) Condanna la Banca ~~.....~~ in persona del legale rappresentante, a rimborsare a ~~.....~~ le spese di lite liquidate in complessivi € 8.539,20, di cui € 432,00 per esborsi, € 2.206,40 per diritti, € 5.000,00 per onorari ed € 900,80, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre all'I.V.A. ed al contributo alla C.N.P.A.

5) Pone in via definitiva la spesa della C.T.U. per un terzo a carico della Banca ~~.....~~, per un terzo a carico

Mane

della Banca [redacted] e per un sesto ciascuno a carico di [redacted] e di [redacted]

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2007.

Il Giudice estensore

Il Presidente

- Dott. Francesco Venier -

- Dott. Gianfranco Pellizzoni -

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE CI
dott.ssa Michela Iussa

21 MAR. 2007

Depositato in Cancelleria
IL CANCELLIERE CI

IL CANCELLIERE CI
dott.ssa Michela Iussa



Registrato a Udine il 03/04/07 al n° 1029

Serie 4 Giudiziali.

Liquidati € 1783,72 F.10: IL DIRIGENTE